Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Sabato, 24 giugno 1933 - Anno XI** **Numero 146**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 24 GIUGNO 1933-XI:

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 651.
Approvazione del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Società dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 8ª estrazione del 27 maggio 1933 — **Società adriatica di elettricità, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 22 maggio 1933. — **Società generale elettrica dell'Adamello (G.E.A.), in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 1° giugno 1933. — **Società anonima Cotonifici riuniti Fratelli Poma fu Pietro, in Biella:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima Distillerie italiane, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 1° giugno 1933. — **Società telefonica tirrena, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni 6 per cento (Teti) emissioni 1928-1931 sorteggiate per il rimborso. — **Cartiere di Besozzo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1933. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1933. — **Municipio di Piacenza:** Elenco delle obbligazioni del prestito comunale sorteggiate nella 5ª estrazione del 17 maggio 1933. — **Società Esercizi Telefonici « S.E.T. », in Napoli:** Elenco delle obbligazioni 6 per cento sorteggiate nella 3ª estrazione del 1° giugno 1933.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 maggio 1933, n. 642.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI CROLLALANZA — JUNG — GAZZERA — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 20 aprile 1933, n. 643.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione della essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 644.
Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1932-33 è assegnato a favore dell'Istituto di studi romani in Roma il contributo annuo di L. 200.000, da stanziarsi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 maggio 1933, n. 645.

Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativo all'Unione cooperativa milanese dei consumi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine entro il quale l'Unione cooperativa milanese dei consumi può provvedere al pagamento delle azioni della cessata Società cooperativa Unione Cooperativa, stabilito nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, è prorogato al 30 giugno 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 646.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro per le finanze, in applicazione del disposto dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altra assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1933.

Art. 6.

Fermo il disposto dagli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34.

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1932-33 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827 e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1933-34, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto dal terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

Art. 8.

Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonchè per la somministrazione dei locali, dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudi-

ziari, già prorogato al 1° luglio 1933, con l'art. 1 del R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1668, è prorogato al 1° luglio 1935.

Art. 9.

L'autorizzazione ad assumere impegni, entro il limite e secondo la ratizzazione indicati nel R. decreto 19 agosto 1927, n. 1609, per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e per l'acquisto delle relative aree, nonchè per l'ampliamento degli stabilimenti esistenti, è estesa anche all'acquisto di edifici occorrenti per lo stesso uso.

Art. 10.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1933-34, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

Art. 11.

Ferma la devoluzione di tutti gli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è sospeso, per l'esercizio 1933-34, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto decreto e 2 del R. decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5.

Art. 12.

L'assegnazione da inscriversi ai sensi dell'art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, al capitolo n. 290 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1933-34, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è stabilita per l'esercizio 1933-34, in lire 50 milioni. A complemento dell'importo previsto dalla legge predetta saranno inscritti 40 milioni nell'esercizio finanziario 1938-39 e 10 milioni nell'esercizio 1939-40.

Art. 13.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1933-34, dell'assegnazione di L. 675.000.000 per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione occorrente a copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

Art. 14.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1933-34, le seguenti assegnazioni straordinarie:

L. 3.000.000 a favore dell'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste, quale contributo ai sensi dell'articolo 10 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, da stanziarsi per L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1933-34 e per L. 1.000.000 nell'esercizio 1934-35;

L. 600.000 a favore dell'Azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Fiume;

L. 760.000 per contributo straordinario pel funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 15.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

Art. 16.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella *D*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella *E*).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A*, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco *B*, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

CAPO II. — *Stato di previsione dell'entrata.*

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *F*).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1933-34, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

Art. 19.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1933-34, in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 20.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere alla estinzione dei buoni del Tesoro novennali che andranno a scadere il 15 maggio 1934, mediante accensione di debiti, sia per provvedere ai mezzi occorrenti per il rimborso dei buoni stessi, sia per addivenire alla loro volontaria conversione in altri titoli di debito pubblico.

Art. 22.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, cioè:

RIEPILOGO.

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	17.713.574.975,61
Spesa.	»	20.614.066.216,53
Disavanzo effettivo . . .	L.	— 2.900.491.240,92

Movimento di capitali.

Entrata	L.	2.351.287.269,05
Spesa	»	2.538.737.948,86
Eccedenza passiva . . .	L.	— 187.450.679,81

Riassunto generale.

Entrata	L.	20.064.862.244,66
Spesa	»	23.152.804.165,39
Disavanzo finale . . .	L.	— 3.087.941.920,73

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	3,424,405,896.45
2	Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437	7,286,449.50
		3,431,692,345.95
	Debiti redimibili.	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	187,929,430,91
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, numeri 1964 e 1977) (Spesa obbligatoria)	118,038,000 —
		305,967,430.91
	Debiti variabili.	
5	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
6	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
7	Interessi di buoni del Tesoro novennali di cui ai Regi decreti 26 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323, 11 giugno 1925, n. 871; 7 ottobre 1926, n. 1689; 5 maggio 1931, n. 450; 21 marzo 1932, n. 230 e 20 aprile 1932, n. 332 e premi sorteggiati (Spesa obbligatoria)	648,000,000 —
8	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria)	450,000,000 —
9	Interessi a favore dell'Istituto di liquidazioni, a norma dell'articolo 7, comma 1°, del Regio decreto 31 dicembre 1931, n. 1756	200,000,000 —
10	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto — Interessi (Spesa obbligatoria)	16,383,627.70
11	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	1,000,000 —
		1,315,695,845.70
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
12	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria)	8,466,353,99
13	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35,924,155.02
14	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (Spesa obbligatoria)	505,000 —
15	Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	3,740,000 —
16	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 —
		53,135,509.01
	SPESE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI O CONVENZIONI SPECIALI.	
17	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine).	100,000 —
18	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 12), ed all'Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro orfani (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e Regio decreto 29 novembre 1928, n. 2823) e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino della annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	337,750 —
19	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	[illegible],000,000 —
20	Somma da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 —
		6,529,565 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Fondo per l'integrazione dei bilanci provinciali.	
21	Fondo per l'integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali (art. 325 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	300,000,000 —
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	Dotazioni.	
22	Dotazione della Corona (art. 1 del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 —
23	Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	3,000,000 —
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca di Aosta (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091)	1,000,000 —
25	Appannaggio a S. A. R. il principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542)	1,000,000 —
26	Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (leggi 14 giugno 1928, n. 1311 e 26 maggio 1932, n. 549)	500,000 —
27	Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291)	100,000 —
28	Appannaggio a S. A. R. la principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092)	400,000 —
29	Appannaggio a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093)	150,000 —
30	Appannaggio a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094)	100,000 —
31	Appannaggio a S. A. R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1095)	100,000 —
		17,600,000 —
	Spese per le Camere legislative.	
32	Spese pel Senato del Regno	16,030,000 —
33	Spese per la Camera dei deputati	16,950,000 —
34	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,906,554.80
		37,886,554.80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
35	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	103,000 —
36	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	115,000 —
37	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	115,000 —
38	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	130,000 —
39	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	325,000 —
40	Funzioni pubbliche e feste governative	150,000 —
		938,000 —
	SERVIZI DIPENDENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	
	Servizio speciale riservato.	
41	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	2,990,000 —
42	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al servizio stesso	110,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
43	Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 13 del R. decreto 10 gennaio 1929, n. 27 - Compensi per Consigli e Commissioni	610,000 —
44	Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (Spese fisse)	85,000 —
45	Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione, abbonamenti telefonici e canoni diversi, comunicazioni telefoniche interurbane	505,000 —
46	Sussidi agli impiegati ed agenti, a quelli cessati dal servizio ed alle loro famiglie	2,000 —
		4,302,000 —
	Servizi diversi.	
47	Personale della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni fissi.	12,800 —
48	Spese pel servizio araldico (articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	47,220 —
49	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	900,000 —
50	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo	2,700,000 —
51	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'articolo 4 lettere *a*) e *c*) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035	540,000 —
52	Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	550,000 —
53	Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile	26,000 —
54	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	600,000 —
55	Commissariato per le migrazioni interne - Contributo dello **Stato nelle spese per il funzionamento dei servizi (art. 14 della legge 9 aprile 1931, n. 358)**	**500,000 —**
56	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Commissariato per il Turismo (Regio decreto 23 marzo 1931, n. 371)	6,000,000 —
57	Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi	597,200 —
58	Fondo a disposizione del Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (articolo 5 del Regio decreto-legge 29 marzo 1932, n. 461, e decreto 17 giugno 1932 del Capo del Governo)	200,000 —
59	Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Spesa obbligatoria)	200,000 —
60	Premi d'operosità e rendimento al personale addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato	25,000 —
		12,898,220 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
61	Assegni fissi al personale in servizio permanente - Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni	26,100,000 —
62	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Assegni fissi agli ufficiali chiamati temporaneamente in servizio collettivo di istruzione o di ordine pubblico - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori. (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223)	9,500,000 —
63	Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica - Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi, medaglie ai premilitari ed eventuali indennizzi per infortuni in dipendenza dell'istruzione **premilitare, riconosciuti a carico dello Stato**	4,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
64	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi; canoni d'acqua	1,950,000 —
65	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza	5,700,000 —
66	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale	3,400,000 —
67	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale	9,000,000 —
68	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari	1,000,000 —
69	Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette - Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni	1,500,000 —
70	Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiali di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena	850,000 —
71	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 - Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2352	1,000,000 —
72	Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	575,000 —
73	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia	25,000 —
		64,600,000 —
	Consiglio di Stato.	
74	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	3,561,200 —
75	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato	3,500 —
76	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	2,800 —
77	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	17,500 —
		3,585,000 —
	Corte dei conti.	
78	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	10,890,000 —
79	Retribuzioni al personale avventizio	140,000 —
80	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al luogo di eletto domicilio	24,000 —
81	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	245,000 —
82	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	37,000 —
83	Spese per la biblioteca della Corte dei conti	15,000 —
84	Fitto di locali	60,750 —
85	Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze	45,000 —
		11,456,750 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Avvocatura dello Stato.	
86	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse) . .	8,600,000 —
87	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'avvocatura dello Stato ed al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'avvocatura	15,000 —
88	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al domicilio eletto	25,000 —
89	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	7,000 —
90	Retribuzione al personale avventizio	22,000 —
91	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse).	200,000 —
92	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse).	300,000 —
		9,169,000 —
	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.	
	Ministero e intendenze di finanza.	
93	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed altri assegni fissi (Spese fisse)	49,800,000 —
94	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero.	300,000 —
95	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	50,000 —
96	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del Tesoro (Spese fisse)	1,250,000 —
97	Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse) . .	1,150,000 —
		52,550,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.	
98	Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).	16,700,000 —
99	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).	11,500,000 —
100	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti . .	200,000 —
101	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazione di guerra	650,000 —
102	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . .	380,000 —
103	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali . . .	136,200 —
		29,566,200 —
	Servizi del Tesoro.	
104	Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	13,000,000 —
105	Assegni fissi per spese d'ufficio alla elsoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (Spese fisse) .	6,500 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
106	Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso la officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite	2,400,000 —
107	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	20,000 —
108	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali - Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria	600,000 —
109	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - Premi di operosità e di rendimento e di economia - Sussidi agli operai e loro superstiti - Indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1,500,000 —
110	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia	30,000 —
111	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi	20,000 —
112	Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	3,000,000 —
113	Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 —
114	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204; per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	4,000 —
115	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	500,000 —
116	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	300,000 —
117	Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni	150,000 —
118	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
119	Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale, ai sensi dell'articolo 4 del Regio	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 858, e del Regio decreto 21 dicembre 1932, n. 1628	21,900,000 —
		45,438,500 —
	Spese diverse.	
120	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ed al personale di altre Amministrazioni	2,985,000 —
121	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Direzione generale del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	525,000 —
122	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie	693,000 —
123	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
124	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
125	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	60,000 —
126	Compensi ed estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	50,000 —
127	Spese casuali	60,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
128	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze) - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti	11,978,000 —
129	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
130	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —
131	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148) (Spesa obbligatoria)	22,700,000 —
132	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
133	Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (articolo 331 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175)	28,192,755 —
		70,243,755 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	
134	Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 352 dell'entrata, per movimento di capitali, per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
	DEBITO VITALIZIO.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.	
135	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	86,500,000 —
136	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	35,500,000 —
137	Pensioni, al 1° maggio 1931, della Casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto 24 luglio 1931, n. 995)	272,100 —
138	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	400,000 —
139	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori (Spesa obbligatoria)	1,200,000 —
140	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto	800,000 —
		124,672,100 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne.	
141	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del Provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).	205,459,100 —
142	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	4,606,000 —
143	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	6,390,500 —
		216,455,600 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
144	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero	7,000,000 —
145	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	6,000 —
146	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	100,000 —
147	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	45,000 —
148	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	900,000 —
149	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza	3,700,000 —
150	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici di finanza	140,000 —
		11,891,000 —
	Amministrazione delle tasse sugli affari.	
151	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
152	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6.000 —
153	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse	2,300,000 —
154	Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutezione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico e spese per il tramutamento dei detti uffici	150,000 —
155	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	600,000 —
156	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	26,000,000 —
157	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie: rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	17,000,000 —
158	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	44,000 —
159	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale e sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali - Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati - Sussidi di malattia agli operai di detti depositi - Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi - Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	1,500,000 —
160	Diritto addizionale e diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156, e 9 luglio 1931, n. 1008) (Spesa d'ordine)	3,700,000 —
161	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (Spesa d'ordine)	11,430,000 —
162	Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine)	16,000,000 —
163	Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani giusta l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456 e l'articolo 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930	950,000 —
164	Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) (Regio decreto 16 novembre 1931, n. 1471)	1,425,000 —
165	Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (Spesa d'ordine)	187,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
166	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, numero 742 (Spesa obbligatoria)	12,000,000 —
167	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa ed alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casse forti ed armadi di sicurezza	2,600,000 —
		283,705,000 —
	Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato.	
168	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dell'Amministrazione, delle aziende patrimoniali e indennità di tramutamento al personale	6,000 —
169	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	15,000 —
170	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	50,000 —
171	Spese di amministrazione, manutenzione e miglioramento delle Regie Aziende del Mar Piccolo di Taranto e quella di S. Cesarea Terme	383,000 —
		454,000 —
	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.	
	Amministrazione del Demanio pubblico antico.	
172	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	250,000 —
173	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.	1,700,000 —
174	Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio, ecc.; spese di materiale per la parte che non è carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiagge lacuali; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; spese di indemaniamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative alle confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, numero 6980	417,000 —
175	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto, e diverse - Canali Cavour	25,000 —
176	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico - Canali Cavour	2,500,000 —
177	Canoni ed annualità passive - Canali Cavour (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 —
178	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour (Spesa obbligatoria)	650,000 —
179	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	315,000 —
180	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 —
181	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	140,000 —
182	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	270,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
183	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria) .	15,000,000 —
184	Spese di amministrazione, delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.	2,522,500 —
		23,812,500 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni.	
185	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fortintura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto	21,130,000 —
186	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali e delle carte rappresentative di valori, ecc., da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti, presso l'officina carte-valori	44,970,000 —
187	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	45,000 —
188	Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . .	450,000 —
189	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, comprese quelle per l'antico demanio	137,000 —
		66,732,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette.	
190	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali	2,400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
191	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (Spese d'ordine ed obbligatoria)	135,000 —
192	Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria) . .	100,000 —
193	Diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte.	6,160,000 —
194	Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.	400,000 —
195	Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617) (Spesa obbligatoria)	540,000 —
196	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (Spesa obbligatoria) . . .	2,500 —
197	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2609	10,000 —
198	Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia d'imposte dirette (articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360) (Spesa obbligatoria)	115,000 —
199	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei declami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	3,250,000 —
200	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno . . .	225,000 —
201	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	240,000,000 —
		253,337,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
202	Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	182,300,000 —
203	Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza; indennità pei servizi di vigilanza sui vini; assegni al personale del Corpo, addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria	21,700,000 —
204	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti	50,000 —
205	Casermaggio, materiali illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza	7,200,000 —
206	Spese pei servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114)	180,000 —
207	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660); Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	220,000 —
208	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza	3,700,000 —
209	Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, premi di assicurazione del personale operaio, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto	900,000 —
210	Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione in economia, con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative	900,000 —
211	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.	300,000 —
212	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26) - Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati - Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni - Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (Spesa obbligatoria).	1,675,000 —
213	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	6,000,000 —
		225,125,000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE.	
	Spese generali.	
214	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
215	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	250,000 —
216	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo	5,940,000 —
217	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	200,000 —
218	Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	600,000 —
219	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria).	145,000 —
		7,142,000 —
	Imposte di fabbricazione.	
220	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	60,000 —
221	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
222	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	7,700,000 —
223	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	52,000 —
		13,812,000 —
	Dogane.	
224	Mercedi alle visitatrici doganali	450,000 —
225	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	75,000 —
226	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero.	1,800,000 —
227	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	250,000 —
228	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	60,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
229	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali . .	90,000 —
230	Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	50,000,000 —
		52,725,000 —
	Direzione generale dei servizi per la finanza locale.	
231	Indennità di viaggio e di soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale (art. 91 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	60,000 —
232	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria).	30,000 —
		90,000 —
	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI.	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.	
233	Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento, e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone per i vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (Spesa obbligatoria)	140,000 —
234	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli - Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione ed all'articolo 38 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14.	90,000 —
235	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse	110,000 —
		340,000 —
	Lotto.	
236	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto - Spese per provvista e riparazione di materiali e mobili speciali per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto - Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli — Corresponsioni ai gestori	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	del lotto e titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520) - Fitto di locali	350,000 —
237	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	30,500,000 —
238	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).	205,000,000 —
		235,850,000 —
	Fondo di riserva.	
239	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
240	Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
		80,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.	
241	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	21,802,166.28
242	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo pel culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	65,193,690 —
243	**Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine)**	7,535,200 —
244	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	33,101,509.78
245	Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	290,000 —
246	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria) . . .	*per memoria*
247	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 —
248	Somma da rimborsare alle provincie di Potenza e Matera ai termini dell'articolo 67, comma 2°, della legge 31 marzo 1904, n. 140, in dipendenza della ritardata attivazione del nuovo catasto (articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2468)	500,000 —
249	Contributo del demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di lire 225.000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al demanio per l'esercizio delle terme	*per memoria*
250	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569, e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
251	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e pel funzionamento dei servizi del Commissariato medesimo (articolo 10, 1° comma, ed articolo 11 del Regio decreto 5 agosto 1925, n. 1636, Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 24, articolo 4, lettera *D* del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281 e Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048)	25,000,000 —
252	Contributo dello Stato per l'acquedotto del Monferrato (Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, articolo 6 - 2ª rata)	12,000,000 —
253	Consorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma (Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001 - 1ª delle 15 rate)	30,000,000 —
		195,712,566.06
	Spese diverse.	
254	Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	4,312,751.10
255	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, numero 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti con l'articolo 148 della legge medesima (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
256	Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, numero 1377 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
257	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, numero 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 13 agosto 1926, n. 1431 (articolo 17) e 23 ottobre 1927, numero 1966, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	22,000,000 —
258	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 - scadenza al 25 giugno 1928 - e rimborso alla Cassa stessa del 40 per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426 e 14 maggio 1926, n. 887)	3,200,347 —
259	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Società delle Nazioni	7,467,000 —
260	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace dagli Stati ex-nemici	100,000 —
261	Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace degli Stati ex-nemici	50,000 —
262	Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui ai Regi decreti 9 dicembre 1920, n. 1883, e 5 aprile 1925, n. 491	1,000,000 —
263	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di L. 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (articolo 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 ed articolo 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, n. 1909) (10ª delle 20 rate)	400,000 —
264	Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
265	Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284) e rimborso all'Istituto nazionale per l'assicu-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	razione contro gli infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni, dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 1924, n. 1756)	1,000,000 —
266	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	*per memoria*
267	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871 e 22 luglio 1923, n. 1817) (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
268	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'articolo 17 dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	12,500,000 —
269	Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478)	155,000 —
270	Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6.000.000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	22,000,000 —
271	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, n. 15, e 39, n. 5 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	15,000,000 —
272	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6.760.000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
273	Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'articolo 15, alinea 13, dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn	110,000 —
274	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3.300.000, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
275	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	400,000 —
276	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924)	15,000 —
277	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del 5 per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (articolo 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332)	*per memoria*
278	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964)	124,000,000 —
279	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc., inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn	40,000 —
280	Assegnazione straordinaria per i provvedimenti a favore delle Aziende alberghiere e del credito alberghiero giusta la legge 26 maggio 1932, n. 627 (Spesa ripartita - 2ª delle 10 rate)	10,000,000 —
281	Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari	60,000,000 —
282	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione delle Ferrovie dello Stato	675,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
283	**Contributi alle Aziende per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste e di Fiume**	2,600,000 —
		962,650,098.10
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
284	**Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria).**	7,000,000 —
285	**Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria)**	350,000 —
286	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	17,000,000 —
287	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; Regio decreto-legge 16 settembre 1915, n. 1406; legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2497)	300,000 —
288	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria)	50,000,000 —
289	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dal terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e successive estensioni	52,000,000 —
		126,650,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Spese per la beneficenza romana.	
290	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria) . . .	29,181,569.87
	SERVIZI DIPENDENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
291	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (Decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440)	700,000 —
292	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	30,000,000 —
293	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	22,000,000 —
294	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	475,000 —
295	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	300,000 —
296	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali .	1,147,365 —
297	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse .	900,000 —
		55,522,365 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Spese per la Corte dei conti.	
298	Indennità temporanea mensile al personale avventizio . .	10,500 —
	Spese per l'Avvocatura dello Stato.	
299	Indennità temporanea mensile al personale avventizio . .	5,000 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica.	
300	Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	760,000 —
	Spese pel servizio speciale riservato.	
301	Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario e avventizio	80,000 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.	
302	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	9,500,000 —
	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.	
	Servizi diversi.	
303	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e della Avvocatura dello Stato (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	10,000 —
304	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	892,000 —
305	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza	20,000 —
306	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319)	10,000 —
307	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	100,000 —
308	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		1,032,000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
309	Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe	22,000,000 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
310	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	8,000 —
311	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
312	Spese inerenti alla vendita dei beni ed alla attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	51,600 —
313	Spese per l'acquisto di un fabbricato da adibire ad uso di sede degli uffici finanziari in Agrigento (articolo 4 del Regoi decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288 - 2ª delle cinque rate)	472,800 —
		561,200 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
314	Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1966	2,900,000 —
315	Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (art. 4 del Regio decreto-legge 1 3agosto 1932, n. 1033 - 2ª delle 5 rate)	1,000,000 —
		3,900,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
316	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	Direzione generale dei servizi per la finanza locale.	
317	Spese di stralcio inerenti all'applicazione della soppressa addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, ed ai Regi decreti 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112 e premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori ed al dipendente personale	50,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
318	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	1,051,750,000 —
319	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7)	1,200,000 —
320	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	6,910,000 —
321	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	37,740,000 —
322	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e art. 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519)	1,400,000 —
323	Spese di manutenzione ordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli esami e paghe agli operai che vi sono addetti	80,000 —
324	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	18,000 —
325	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 —
326	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 —
327	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	625,000 —
328	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato art. 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero	2,870,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
329	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	1,700,000 —
330	Retribuzione al personale avventizio	125,0000 —
331	Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	90,000 —
		1,104,563,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie.	
332	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime	2,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.	
333	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi) e spese per il personale straordinario ed avventizio dell'ufficio centrale dei danni di guerra	700,000 —
334	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	*per memoria*
		700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti.	
335	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
336	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	138,548,807.15
337	Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (8ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977)	47,330,400 —
338	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 —
339	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del tesoro	8,149,248.21
340	Rimborso dei buoni del Tesoro novennali	1,920,500,000 —
341	Certificati ferroviari di credito 3,65 e 3,50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria	23,931,963.65
342	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (16ª delle 49 annualità)	383,696.20
343	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	50,000 —
344	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
345	**Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)**	*per memoria*
346	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 13ª delle trentacinque annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,693,08
347	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore, giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3) e 7 aprile 1921, n. 450 (art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
348	Annualità decennale, da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione di L. 100 milioni, per la costruzione della strada autocamionabile Genova-Serravalle Scrivia (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757)	13,586,796 —
349	Annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento all'anticipazione di L. 50.000 per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468)	*per memoria*
		2,153,377,765 67
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	
350	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
351	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 28 aprile 1930, n. 423 (art. 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Accensione di crediti.	
352	**Somma necessaria, per anticipi alle Commissioni internazionali**, compresa quella di Wiesbaden, per i **servizi di ricostituzioni** e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	400,000 —
353	Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato (Regi decreti-legge 9 maggio 1929, n. 888 e 16 febbraio 1931, n. 192)	4,832,500 —
354	Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) (Regio decreto 30 giugno 1932, numero 893)	*per memoria*
		5,232,500 —
	Riscatti di ferrovie.	
355	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
356	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata con Regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 1923)	6,500,000 —
		7,876,294 —
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato.	
357	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per la esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	*per memoria*
358	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rin-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	novazione dei collegamenti (legge 3 luglio 1930, n. 945 (4ª annualità)	60,000,000 —
		60,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali.	
359	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini delle leggi 17 luglio 1898, n. 318 e 5 luglio 1908, n. 351	*per memoria*
360	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'art. 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (9ª delle dieci annualità)	6,641,258.58
361	Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	16,000,000 —
362	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di L. 45.000.000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (art. 4, lettera *a*), del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997)	1,400,000 —
363	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova, per l'esecuzione di lavori supplementari nel porto (Regio decreto 28 luglio 1932, n. 1468 - 2ª rata)	25,000,000 —
364	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine)	*per memoria*
365	Anticipazione al comune di Parma per le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltretorrente (legge 21 giugno 1928, n. 1583)	780,000 —
		49,821,258.58
	Partite che si compensano coll'entrata.	
	Spese diverse.	
366	Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	2,640,000 —
367	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	2,569,302.46
368	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200.000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (27ª delle cinquanta annualità)	4,310.04
369	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800.000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (articolo 6, lettera *B*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
370	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di lire 1.400.000 e di lire 4.200.000 fatte allo Stato per i mutui concesssi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (articolo 6, lettere *A* e *G*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
371	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di lire 6.000.000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera *d*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021 . . .	*per memoria*
372	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
373	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480.000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106 (9ª rata)	1,250,000 —
374	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	3,000,000 —
375	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,375,000 —
376	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125.000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225 000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (articolo 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
377	Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decretò 1° marzo 1925, n. 275	920,000 —
378	Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28)	1,244,532.77
		13,321,736.57

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
379	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati	75,500 —
380	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	250,000 —
381	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'amministrazione a carico del Fondo di garanzia	30,000 —
382	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	35,000 —
		390,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri generali dello Stato.

Denominazione	Competenza
Debiti perpetui	3,431,692,345.95
Debiti redimibili	305,967,430.91
Debiti variabili	1,315,695,845.70
Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	53,135,509.01
Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali . .	6,529,565 —
Fondo per l'integrazione dei bilanci provinciali	300,000,000 —
	5,413,020,696.57

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni	17,600,000 —
	Spese per le Camere legislative	37,886,554.80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri	938,000 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Servizio speciale *riservato*	4,302,000 —
	Servizi diversi	12,898,220 —
	Milizia *volontaria per la sicurezza nazionale*	64,600,000 —
	Consiglio *di Stato*	3,585,000 —
	Corte dei *conti*	11,456,750 —
	Avvocatura *dello Stato*	9,169,000 —
		162,435,524.80
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza	52,550,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	29,566,200 —
	Servizi del Tesoro	45,438,500 —
	Spese diverse	70,243,755 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Debito vitalizio:	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	124,672,100 —
		322,470,555 —
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne	216,455,600 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	11,891,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Amministrazione delle tasse sugli affari	283,705,000 —
	Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato	454,000 —
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione del demanio pubblico antico	23,812,500 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	66,732,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	253,337,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	225,125,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	7,142,000 —
	Imposte di fabbricazione	13,812,000 —
	Dogane	52,725,000 —
	Direzione generale dei servizi per la finanza locale	90,000 —
	Amministrazione dei monopoli:	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette	340,000 —
	Lotto	235,850,000 —
	Fondi di riserva	80,000,000 —
		1,471,471,600 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	7,369,398,376.37
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	195,712,566.06
	Spese diverse	962,650,098.10
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	126,650,000 —
	Spese per la beneficenza romana	29,181,569.57

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	55,522,365 —
	Spese per la Corte dei conti	10,500 —
	Spese per l'Avvocatura dello Stato	6,000 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica	760,000 —
	Spese pel servizio speciale riservato	80,000 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	9,500,000 —
		1,380,072,098.73
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	1,032,000 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	22,000,000 —
	Provveditorato generale dello Stato	561,200 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	3,900,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	*per memoria*
	Direzione generale dei servizi per la finanza locale	50,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	1,104,563,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie	2,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze	700,000 —
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti	*per memoria*
		1,133,774,200 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	2,514,878,298.73

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti	2,153,377,765.67
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	*per memoria*
	Accensione di crediti	5,232,500 —
	Riscatti di ferrovie	7,876,294.89
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato	60,000,000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali	49,821,258.58
	Partite che si compensano coll'entrata:	
	Spese diverse	13,321,736.57
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato	390,500 —
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	2,290,020,055.71
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	4,804,898,354.44

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	9,884,276,675.10
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	2,290,020,055.71
Totale generale	12,174,296,730.81

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1. — **Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.**

Capitolo n. 3. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 7. — **Interessi di buoni del Tesoro novennali di cui ai Regi decreti 26 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323; 11 giugno 1925, n. 871 e 7 ottobre 1926, n. 1689, 5 maggio 1931, n. 450 e 21 marzo 1932, n. 230 e 20 aprile 1932, n. 332, e premi sorteggiati.**

Capitolo n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 10. — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi.

Capitolo n. 12. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo n. 14. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).

Capitolo n. 15. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 19. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Capitolo n. 34. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo n. 59. — Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Capitolo n. 113. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Capitolo n. 115. — **Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli** all'estero.

Capitolo n. 118. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652)

Capitolo n. 123. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 124. — **Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio** decreto 18 novembre 1923, n. 2440, **sulla contabilità generale e reclamati dai** creditori.

Capitolo n. 129. — **Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale** per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo n. 130. — **Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli,** dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 131. — Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato, o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148).

Capitolo n. 138. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 19 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 139. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 145. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Capitolo n. 146. — **Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o** in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 151. — Costituzione in un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Capitolo n. 155. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 156. — Restituzioni e rimborsi (tasse).

Capitolo n. 157. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese **per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.**

Capitolo n. 160. — Diritto addizionale e diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo n 161 — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925.

Capitolo n. 162. — Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n 165. — Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 166 — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 169. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 170. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 177. — Canoni ed annualità passive Canali Cavour.

Capitolo n. 178. — Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour.

Capitolo n. 181. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 182. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio).

Capitolo n. 183. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 191. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo n. 192. — Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n 195. — Compensi e spese per i messi notificatori informatori e indicatori (art. 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n 617).

Capitolo n. 196. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 198. — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia di imposte dirette (art. 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360).

Capitolo n. 199. — Spese nel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, numero 434.

Capitolo n. 201. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 212. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n 26). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 219 — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi ed oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo n 220. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 221 — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n 228 — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n 230. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 232. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione dei procedimenti penali (Spesa obbligatoria - Finanza locale)

Capitolo n. 233. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi, spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone per vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n 560.

Capitolo n. 237 — Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo n 238. — Vincite al lotto.

Capitolo n 241 — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n 243. — Rimborsi vari.

Capitolo n. 244 — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità

Capitolo n 245 — Rimborso alla Provincia ed ai Comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo n. 246. — Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non

accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo n. 255. — Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900, testo unico, ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti coll'art. 148 della legge medesima.

Capitolo n. 256. — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Capitolo n. 264. — Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Capitolo n. 267. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871 e 22 luglio 1923, n. 1817).

Capitolo n. 284. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 285. — Rimborso alle Provincie ed ai Comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 286. — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 288. — Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 290. — Spese per la beneficenza romana.

Capitolo n. 308. — Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo n. 312. — Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 316. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo n. 326. — Spese di liti.

Capitolo n. 336. — Debiti redimibili - Ammortamento.

Capitolo n. 338. — Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo n. 341. — Certificati ferroviari di credito 3,65 e 3,50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

Capitolo n. 343. — Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Capitolo n. 364. — Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

Capitolo n. 366. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 374. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 375. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 4. — Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Capitolo n. 14. — Spese di liti.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 27. — Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 30. — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, modificato dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1674).

Capitolo n. 31. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti, per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 3, lettera *B* ed art. 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 ed articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149).

Capitolo n. 32. — Spese per indennità e trasferte a funzionari, assessori, testimoni, periti e custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie, degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 10. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 5. — Spese di liti.

Capitolo n. 9. — Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 10. — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 9. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Capitolo n. 10. — Spese di liti.

Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 16. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).

Capitolo n 17. — Contributi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali obbligatorie e assicurazione presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore del personale delle Regie scuole e dei Regi istituti commerciali, industriali e di agraria. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio, al personale predetto ed alle rispettive famiglie.

Capitolo n. 25. — Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 11. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 14. — Spese di liti.

Capitolo n. 20 — Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 23. — Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e salariati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679: Parte I, art. 45 e Parte II, art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n.680, art. 45).

Capitolo n. 24. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 25. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 26. — Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori.

Capitolo n. 31. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione

Capitolo n. 32. — Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza)

Capitolo n. 53. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

Capitolo n 82. — Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30, comma 3° del Concordato Lateranense).

Capitolo n. 89. — Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (Testo unico 19 agosto 1917, n 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1891 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712; 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 20 febbraio 1927, n. 376, e 14 giugno 1928, n. 1556)

Capitolo n. 93 — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del mezzogiorno e delle isole, articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, numero 586, ed articolo 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

Capitolo n. 94. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Capitolo n. 101 — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n 453, e l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n 190; *b*) all'interesse per 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n 3134.

Capitolo n. 104. — Concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n 2143 e legge 21 giugno 1928, n. 1582 e Regi decreti 27 aprile 1931, nn. 557 e 558).

Capitolo n. 106. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri Enti,

al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare. (Articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'art. 9 dela legge 23 giugno 1927, n. 1276).

Capitolo n. 107. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza, o da altri Enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 12. — Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo n. 13. — Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Capitolo n. 18. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 19. — Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 26. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

Capitolo n. 27. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 30. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 8. — Spese di telegrammi.

Capitolo n. 9. — Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. — Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 21. — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) - Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile) - Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile).

Capitolo n. 22. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929).

Capitolo n. 34. — Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Capitolo n. 53. — Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 56. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 58. — Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 59. — Quota a carico dello Stato italiano, della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, numero 15).

Capitolo n. 61. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Capitolo n. 62. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 64. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Capitolo n. 67. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 8. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Capitolo n. 43. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per il risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Capitolo n. 48. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.
Capitolo n. 6. — **Residui passivi eliminati a senso** dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti.
Capitolo n. 8. — Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.
Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo n. 45. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 2. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.
Capitolo n. 3. — Spese di liti e di arbitramenti.
Capitolo n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.
Capitolo n. 16 — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione.
Capitolo n. 38. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 11. — **Spese per telegrammi e canoni vari dovuti** all'Amministrazione postale.
Capitolo n. 12. — **Spese di liti.**
Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.
Capitolo n. 20. — Contributo alla **Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e assicurazioni** presso la **Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario.**
Capitolo n. 31. — Spese per la distruzione **dei nemici e dei parassiti delle** piante - **Servizio fitopatologico - Osservatori regionali di fitopatologia - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle.**
Capitolo **n. 43.** — Quota parte del provento delle sopratasse sulle licenze di caccia o di uccellagione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese **generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo unico approvato con Regio decreto** 15 gennaio 1931, n. 117 (**escluse le** spese per missioni ed i premi di operosità e rendimento).
Capitolo n. 66. — **Spese di vigilanza** tecnica ed amministrativa, **retribuzioni** al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 4 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146).
Capitolo n. 68. — **Interessi e quota di capitale** a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi **provinciali per la** viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.
Capitolo n. 78. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.
Capitolo n. 111. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
Capitolo n. 112. — Quota d'interessi a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315).
Capitolo n. 115. — Annualità per opere di bonifica idraulica, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, annualità di contributo in opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle Isole - annualità per costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro Romano e per interventi di piccola bonifica - Annualità per opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e per opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse (testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, legge 24 dicembre 1928, n. 3134 e successive modificazioni ed aggiunte).
Capitolo n. 116 — Annualità di contributo nella spesa di costruzione di acquedotti rurali (articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134 ed articolo 4 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1085).
Capitolo n. 117. — Annualità di contributo nella **spesa di costruzione** di borgate o fabbricati rurali isolati (articolo 5 della **legge 24 dicembre 1928,** n. 3134, ed articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071, ed articolo 5 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1085).
Capitolo n. 118. — Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.
Capitolo n. 124. — Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 126. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315

Capitolo n. 128. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 10 — Spese di liti.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 15. — Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Capitolo n. 21. — Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capitolo n. 25. — Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Capitolo n. 47. — Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 49. — Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157).

Capitolo n. 52. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (articolo 21 del regolamento approvato col Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904).

Capitolo n. 62. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 63. — Contributo dell'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
Jung.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 106. — **Spese per i servizi del Tesoro,** pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato, pel servizio di vigilanza per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro, retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale, aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.

Capitolo n. 113. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 118. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio, ecc.

Capitolo n. 139. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 155. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 156. — Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Capitolo n. 157. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 166. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; **spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrali istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.**

Capitolo n. 169. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 170. — Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 181. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 182. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio).

Capitolo n. 194. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Capitolo n. 195. — Compensi e spese pei messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617).

Capitolo n. 196. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 198. — Spese di coazioni e di liti - Spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia d'imposte dirette, ecc.

Capitolo n. 216. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.

Capitolo n. 219. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 220. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 221. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 228. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 230. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 232. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 233. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi - Spese di trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi, acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi; spese pei giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 234. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli, indennità e spese pel funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione e dall'articolo 38 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14.

Capitolo n. 312. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 374. — **Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

ELENCO N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 35. — Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei Ministri - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 41. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato). (*Spese fisse*).

Capitolo n. 47. — Personale della Consulta Araldica Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 74 — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio di Stato)

Capitolo n. 78. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*) (Corte dei conti)

Capitolo n. 86. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*) (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 93. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 98. — Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).

Capitolo n. 99. — Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè del personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 104 — Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 118 — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme, non di pertinenza del bilancio, ecc (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 135. — Pensioni ordinarie. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 136. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 138. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n 139. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 140. — Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attesa di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.

Capitolo n. 141 — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 156. — Restituzioni e rimborsi. (*Spesa d'ordine*). (Tasse).

Capitolo n. 170. — Restituzioni e rimborsi. (*Spesa d'ordine*). (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 172. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 179 — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*).

Capitolo n. 182. — Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*). (Provveditorato-Demanio).

Capitolo n. 201. — Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) (Imposte dirette)

Capitolo n. 202. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'art. 11 dei Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281

Capitolo n. 221. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 230 — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*) (Dogane).

Capitolo n. 238. — Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 278 — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Capitolo n. 298. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio Corte dei conti.

Capitolo n. 299. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 302. — Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse

Capitolo n 303. — Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze) della Corte dei conti e della Avvocatura dello Stato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n 304 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)

Capitolo n. 305. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Capitolo n. 316. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 318. — Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella Italo-Turca.

Capitolo n. 319. — Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).

Capitolo n. 320. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 321. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 322. — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e art 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519).

Capitolo n. 327 — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 329. — Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n 2884 (Pensioni di guerra).

Capitolo n. 331. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) (Pensioni di guerra).

Capitolo n 364. — Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881) (*Spesa d'ordine*).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20 — Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 39. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 40. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità e premi di economia al personale aggregato e salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capitolo n. 47. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*).

Capitolo n. 49. — Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (*Spese fisse*).

Capitolo n. 50 — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 3. — Indennità ai funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo n. 21. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 23. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.

Capitolo n. 24. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 25. — Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo n. 27. — Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 37. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Capitolo n. 46. — Competenze al personale delle scuole all'estero.

Capitolo n. 55. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici del Regno (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni).

Capitolo n. 69. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto

presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. — **Pensioni ordinarie** (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15. — **Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai** termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 18. — Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 22. — Spese per stipendi ed **assegni** al personale delle scuole elementari - Compensi dovuti ai maestri delle scuole reggimentali e di quelle sussidiate.

Capitolo n. 46. — Regi Istituti medi di istruzione - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 58. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - **Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche** (*Spese fisse*).

Capitolo n. 63. — Regi Istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*).

Capitolo n. 66. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale delle Regie scuole agrarie medie e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale (*Spese fisse*).

Capitolo n. 83. — Personale degli Istituti di istruzione nautica - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 85. — Regie Università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 98. — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 103. — Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*).

Capitolo n. 108. — Sopraintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Gabinetto fotografico nazionale - Accademia di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Scuole di recitazione - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*).

Capitolo n. 136. — Assegni di disponibilità **e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione** (*Spese fisse*).

Capitolo n. 138. — Indennità mensile al personale **straordinario, avventizio** od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 139. — Indennità mensile a favore dei **salariati dello Stato** (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Capitolo n. 141. — Indennità mensile dovuta **al personale** delle scuole elementari giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni.

Capitolo n. 157. — Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della educazione nazionale con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari al **personale civile di ruolo ed** a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo o comandato **in servizio** presso l'Amministrazione dell'interno (*Spese fisse*).

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 25. — Indennità per una sola volta invece di pensione, **ai termini** degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, **modificati** dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed **altri assegni** congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 5. — Corpo degli agenti di pubblica **sicurezza - Stipendi, paghe** ed assegni vari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 81. — Stipendi ed assegni vari **al personale ecclesiastico Palatino** (*Spese fisse*).

Capitolo n. 84. — **Retribuzioni e indennità temporanea mensile al** personale straordinario ed avventizio compreso quello comandato e delle provincie redente (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966) - Retribuzioni per il servizio di copia dei cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794, art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e art. 61 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) e indennità di buonuscita a quelli licenziati).

Capitolo n. 85. — Stipendi e assegni vari agli **ufficiali invalidi di guerra** assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (*Spese fisse*).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 1. — **Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale** di altre Amministrazioni, **comandato a prestar servizio** nell'Amministrazione centrale - **Stipendi ed assegni vari** di carattere continuativo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - **Stipendi, supplementi** di servizio attivo, **aggiunta di famiglia ed altre competenze** fisse (*Spese fisse*).

Capitolo n. 3. — Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*).
Capitolo n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925 (*Spese fisse*).
Capitolo n. 29. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).
Capitolo n. 30. — Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 121. — Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*).
Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).
Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 24. — Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.
Capitolo n. 25 — Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*).
Capitolo n. 40. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*).
Capitolo n. 57. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (*Spese fisse*).
Capitolo n 58 — Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 68 — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.
Capitolo n. 69. — Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità e assegni (*Spese fisse*).
Capitolo n. 71 — Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile.
Capitolo n 80. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 2. — Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).
Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n. 16 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 17. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali.
Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento.
Capitolo n 46. Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*).
Capitolo n 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 52. — Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
Capitolo n. 53. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
Capitolo n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047).
Capitolo n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).
Capitolo n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili (*Spese fisse*)
Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*).
Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).
Capitolo n 22 — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed altri assegni vari continuativi (*Spese fisse*).
Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)
Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*)
Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme.
Capitolo n. 29. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina e ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi
Capitolo n 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo n. 44. — Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi ai professori civili (*Spese fisse*).

Capitolo n. 46. — Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*).

Capitolo n. 49 — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 52. — Personali civili dipartimentali (di ragioneria, d'ordine, chimici, tecnici e disegnatori tecnici dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 71. — Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (*Spese fisse*).

Capitolo n. 72. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 73. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo n. 75. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente, e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 47. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e regionale ed al personale comandato di altre Amministrazioni (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 51. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento 3 ottobre 1929, n. 1997).

Capitolo n. 55. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nella Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141).

Capitolo n. 60. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Capitolo n. 101. — Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale.

Capitolo n. 102. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*).

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo.

Capitolo n. 3. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*).

Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assgni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 53. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

ELENCO N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 160. — Diritto addizionale e diritti erariali e demaniali spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano, art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo per il teatro Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156, e 9 luglio 1931, n. 1008) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 161. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 162. — Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varità, caffè concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 165. — Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzione alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 193. — Diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali degli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte.

Capitolo n. 366. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 374. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 375. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*).

Capitolo n. 378. — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo per il culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Appendice N. 1.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Tabacchi.	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari	678,300,000 —
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari	40,000,000 —
3	Canoni delle rivendite	20,000,000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	16,000,000 —
5	Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio (legge 1° maggio 1930, n. 610)	*per memoria*
		754,300,000 —
	Sali.	
6	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	82,000,000 —
7	Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di eccezione alla industria	26,500,000 —
8	Proventi diversi e ricupero fondi	500,000 —
9	Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concessa per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati (art. 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	2,000,000 —
		111,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Chinino di Stato.	
10	Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi	13,000,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Vendita di beni.	
11	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609)	*per memoria*
	Entrate diverse eventuali.	
12	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	*per memoria*
13	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Tabacchi	754,300,000 —
	Sali	111,000,000 —
	Chinino di Stato	13,000,000 —
	Totale delle entrate ordinarie	878,300,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Vendita di beni	—
	Entrate diverse eventuali	—
		—
	Totale generale dell'entrata	878,300,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	31,000,000 —
2	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	1,800,000 —
3	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio del l'Amministrazione dei monopoli di Stato e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa	2,000,000 —
4	Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'Amministrazione ed al direttore generale . .	2,900,000 —
5	Sussidi al personale: impiegati e salariati, in servizio, o già appartenenti all'Amministrazione e relative famiglie .	120,000 —
6	Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della ragioneria centrale, in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, detratta quella degli emolumenti del personale dei ruoli della stessa Amministrazione dei monopoli in servizio presso altre Amministrazioni statali .	300,000 —
7	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza	61,000,000 —
8	Spese casuali	20,000 —
9	Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	1,300,000 —
10	Contributo per il Dopolavoro del personale dei monopoli a termine dell'art. 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 743.	500,000 —
11	Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli enti od istituti di cui all'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610	*per memoria*
12	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per stampati ed affini - Acquisto di libri - Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche - Servizi centrali e provinciali	2,000,000 —
13	Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda	500,000 —
14	Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manutenzione del palazzo delle finanze	1,800,000 —
15	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie . .	100,000 —
16	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, anche per abitazione del personale - Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici	4,000,000 —
17	Imposte e sovrimposte sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione	350,000 —
18	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	25,000 —
19	Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa	300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
20	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
		110,015,000 —
	Debito vitalizio.	
21	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex-operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383)	28,500,000 —
22	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero all'Amministrazone od ai loro superstiti	4,000,000 —
		27,500,000 —
	Spese d'esercizio.	
	Tabacchi.	
23	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato delle coltivazioni e delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	105,000,000 —
24	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	340,000,000 —
25	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	1,300,000 —
26	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	32,000,000 —
27	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	18,000,000 —
28	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	600,000 —
29	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	170,000 —
30	Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi	650,000 —
		497,720,000 —
	Sali.	
31	Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	12,800,000 —
32	Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata - Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale	2,000,000 —
33	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	4,800,000 —
34	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	35,000,000 —
35	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per trasporto dei sali	6,400,000 —
36	Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	2,000,000 —
37	Restituzioni e rimborsi	10,000 —
		63,010,000 —
	Chinino di Stato.	
38	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di china	6,000,000 —
39	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'Azienda del chinino di Stato - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali.	800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
40	Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	1,300,000 —
41	Trasporto dei preparati chinacei	150,000 —
42	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori	400,000 —
43	Restituzioni e rimborsi	10,000 —
		8,660,000 —
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.	
44	Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendta a titolo di spesa di esercizio - Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita - Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, e spese varie inerenti ai servizi di vendita	17,000,000 —
45	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio	5,137,000 —
		22,137,000 —
46	Totale delle spese d'esercizio delle tre aziende	591,527,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Servizi diversi.	
47	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	39,000 —
48	Acquisto di edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi - Acquisto di aree per nuovi edifici da destinare al medesimo uso e spese per le costruzioni relative (Regio ge 7 giugno 1928, n. 1336) (7ª delle 11 annualità)	9,500,000 —
48	Ampliamento e miglioramento degli stabilimenti saliferi (legge 7 giugno 1928, n. 1336) 7ª delle 11 annualità)	1,800,000 —
		11,339,000 —
	Fondi di riserva.	
49	Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino di Stato (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	8,783,000 —
	Avanzo finanziario di gestione.	
50	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (articolo 9 del Regio decreto 17 giugno 1929, n. 986)	129,136,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

Spese generali	110,015,000 —
Debito vitalizio	27,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Spese d'esercizio:		
	tabacchi	497,720,000	
	sali	63,010,000	
	chinino	8,660,000	
	promiscue	22,137,000	
			591, 527, 000 —
	Totale delle spese ordinarie		729, 042, 000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
	Servizi diversi		11, 339, 000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie		740, 381, 000 —
	Fondi di riserva		8, 783, 000 —
	Totale generale delle spese		749, 164, 000 —
	Avanzo finanziario di gestione		129, 136, 000 —
	Totale a pareggio coll'entrata		878, 300, 000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Appendice N. 2 — TABELLA *D*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del corpo.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sulla rendita intestata al Fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	1, 565, 400 —
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		1, 565, 400 —
	Entrate diverse.	
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 dell'istruzioni approvate col decreto Ministeriale 10 marzo 1917	3, 000, 000 —
5	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, **devoluta a favore della Massa**	402, 813 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
6	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	6,825,000 —
7	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
8	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	50,000 —
9	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	10,000 —
10	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 —
		10,367,813 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
11	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
12	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		—
	Massa individuale.	
13	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo	11,500,000 —
	Premi di rafferma.	
14	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	10,919,992 —
	Partite che si compensano nella spesa.	
15	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	5,000 —
16	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina, e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari	450,000 —
17	Quote di contravvenzione e di premi su prodotti contravvenzionali depositate interinalmente alla Massa	90,000 —
18	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	135,000 —
19	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	1,760,000 —
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	52,000 —
21	Versamento al Fondo Massa della ritenuta dell'1 per cento da effettuarsi sugli stipendi lordi degli ufficiali della Regia guardia di finanza ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1710	110,000 —
22	Interesse realizzato dall'investimento delle disponibilità del Fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710	5,000 —
		2,607,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	1,565,400 —
	Entrate diverse	10,367,813 —
	Totale della Categoria I	11,933,213 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo	—
	Massa individuale	11,500,000 —
	Premi di rafferma	10,919,992 —
	Partite che si compensano nella spesa	2,607,000 —
	Totale della Categoria II	25,026,992 —
	Totale della entrata straordinaria	25,026,992 —
	Totale generale	36,960,205 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA F.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Massa del corpo.	
	Spese d'amministrazione e diverse.	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	115,000 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo	50,000 —
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	6,500,000 —
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	85,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
7	Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	5,000 —
8	Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (Spesa obbligatoria)	150,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa	85,000 —
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	10,000 —
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
12	Spese casuali	45,000 —
13	Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	310,000 —
		7,423,700 —
	Spese d'istituto. (Erogazione degli utili netti patrimoniali).	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni a termini dell'articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844	2,500,000 —
	Fondi di riserva.	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1,994,513 —
16	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 —
		2,009,513 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		—
	Massa individuale.	
20	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa	3,500,000 —
21	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	6,825,000 —
		10,325,000 —
	Premi di rafferma	
22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	10,919,992 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Partite che si compensano nell'entrata.	
23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 —
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	450,000 —
25	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	90,000 —
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spese d'ordine)	135,000 —
27	Premi da corrispondersi sulle somme versaet al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata (Spesa d'ordine)	1,760,000 —
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata (Spesa d'ordine)	52,000 —
29	Indennità supplementare da pagare agli ufficiali della Regia guardia di finanza all'atto del collocamento a riposo od ai loro aventi causa, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1710 (Spesa obbligatoria)	25,000 —
30	Investimento fruttifero della disponibilità del Fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710 (Spesa d'ordine)	90,000 —
		2,607,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	7,423,700 —
	Spese d'istituto	2,500,000 —
	Fondi di riserva	2,009,513 —
	Totale della Categoria I	11,933,213 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo	*per memoria*
	Massa individuale	10,325,000 —
	Premi di rafferma	10,919,992 —
	Partite che si compensano nell'entrata	2,607,000 —
	Totale della Categoria II	23,851,992 —
	Totale della spesa straordinaria	23,851,992 —
	Totale generale	35,785,205 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLE *D* ed *E*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	11,933,213 —
	Spesa	11,933,213 —
	Differenza	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	—
	Spesa	—
	Differenza	—
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	(*Parte ordinaria e straordinaria*)	
	Entrata	11,933,213 —
	Spesa	11,933,213 —
	Differenza	—
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	25,026,992 —
	Spesa	23,851,992 —
	Differenza	+ 1,175,000 —
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE	
	Differenza della Categoria I	—
	Differenza della Categoria II	+ 1,175,000 —
	Differenza totale	+ 1,175,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO *A*.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 8. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 13. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato, indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 22. — Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 23. — Pagamenti per conto di ufficiali.

Capitolo n. 24. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 26. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 27. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata.

Capitolo n. 28. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata.

Capitolo n. 29. — Indennità supplementare da pagare agli ufficiali della Regia guardia di finanza all'atto del collocamento a riposo od ai loro aventi causa, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1710.

Capitolo n. 30. — Investimento fruttifero della disponibilità del Fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

ELENCO *B*.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 6. — Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 8. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. — Restituzone di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 13. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 14. — Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni a' termini dell'art. 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844.

Capitolo n. 20. — Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Capitolo n. 24. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 25. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	12,500,000 —
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	2,000,000 —
3	Proventi dei canali Cavour	7,600,000 —
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 —
5	Proventi dei canali navigabili	800,000 —
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324, e convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932)	3,452,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	5,000,000 —
8	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	1,000,000 —
9	Proventi del demanio termale dello Stato	1,500 —
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	2,250,000 —
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	45,000,000 —
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 —
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali e di pertinenze marine	4,500,000 —
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare	3,000,000 —
15	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1ª categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256)	650,000 —
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158)	1,200,000 —
17	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	100,000 —
18	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, numero 1686)	500,000 —
19	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	100,000 —
20	Interessi su titoli di credito, privati, di proprietà del Tesoro	500,000 —
21	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	2,000,000 —
22	Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal tesoro dello Stato	5,000,000 —
23	Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato: utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'Erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato	5,725,000 —
24	Interessi 3,65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13.000.000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	372,203.15
25	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi	100,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
26	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche, per uso dei locali demaniali adibiti pel servizio telefonico	1,300,000 —
27	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
28	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 48 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447)	842,500 —
29	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	162,000 —
30	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (art. 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
31	Partecipazione dello Stato, per patto contrattuale, ai prodotti netti di tranvie concesse all'industria privata	*per memoria*
	Totali dei redditi patrimoniali dello Stato	110,055,887.45
	PRODOTTI NETTI DELLE AZIENDE DELLE FERROVIE, DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, DEI TELEFONI E DEI MONOPOLI DI STATO.	
32	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	*per memoria*
33	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, e art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2243)	20,007,683.44
34	Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884)	7,329,824.72
35	Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, modificato dall'art. 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986)	129,136,000 —
	Totali	**156,473,508.16**

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
	1° *Imposte permanenti.*	
36	Imposta sui fondi rustici	155,000,000 —
37	Imposta sui fabbricati	340,000,000 —
38	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	2,800,000,000 —
39	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	328,000,000 —
40	Contributo sui terreni bonificati	200,000 —
41	Imposta personale progressiva sui celibi	108,000,000 —
		3,731,200,000 —
	2° *Imposte transitorie.*	
42	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila	500,000 —
43	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	1,000,000 —
44	Imposta straordinaria sul patrimonio	380,000,000 —
45	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	200,000 —
46	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra, con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	*per memoria*
		381,700,000 —
	Totali delle imposte dirette	**4,112,900,000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.	
47	Tasse di successione	130,000,000 —
48	Tasse di manomorta	20,000,000 —
49	Tasse di registro	650,000,000 —
50	Tasse di bollo	650,000,000 —
51	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	300,000,000 —
52	Tasse ipotecarie	160,000,000 —
53	Tasse di concessione governativa sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio di radioaudizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del Regio decreto 17 novembre 1927, numero 2207 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246)	10,000,000 —
54	Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246)	2,000,000 —
55	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici (articoli 3 e 6 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917)	1,260,000 —
56	Tasse sulle concessioni governative	170,000,000 —
57	Tasse sugli autoscafi	320,000 —
58	Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri e contributo di miglioramento stradale di cui all'art. 2 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446	185,000,000 —
59	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553	50,000,000 —
60	Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553	21,500,000 —
61	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	500,000 —
62	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
63	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 —
64	Tassa di scambio	1,100,000,000 —
65	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	17,200,000 —
66	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	49,000,000 —
67	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	8,500,000 —
	Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,526,580,000 —
	Imposte indirette sui consumi.	
68	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	220,000,000 —
69	Imposta sulla fabbricazione della birra	30,000,000 —
70	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	4,000,000 —
71	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,150,000,000 —
72	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	7,000,000 —
73	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	38,000,000 —
74	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	500,000 —
75	Tassa di vendita sugli oli minerali, prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54	80,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
76	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	230,000,000 —
77	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè . . .	43,000,000 —
78	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	19,000,000 —
79	Imposta sul consumo del caffè	450,000,000 —
80	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano) . .	1,781,500,000 —
81	Soprattassa di confine	17,000,000 —
82	Tassa sulla vendita degli oli minerali importati direttamente dall'estero (allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373)	380,000,000 —
83	Dazio sull'importazione del grano	500,000,000 —
	Totali delle imposte indirette sui consumi . . .	4,950,000,000 —
	Monopoli.	
84	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	2,551,700,000 —
85	Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	328,000,000 —
86	Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi; tasse di licenza e proventi diversi	116,000,000 —
87	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi	13,000,000 —
	Totali dei monopoli . . .	3,008,700,000 —
	Lotto.	
88	Lotto	**475,000,000 —**

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni.	
89	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del Regio decreto medisimo)	10,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri.	
90	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria . . .	25,000,000 —
91	Tasse a carico dei vettori; per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 (comma 1°) e 35 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205) .	2,500,000 —
	Totali . . .	**27,500,000 —**
	Proventi di servizi pubblici minori.	
92	Tasse di pubblico insegnamento	45,000,000 —
93	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi	60,000 —
94	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi . .	17,000,000 —
95	Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	16,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
96	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102	7,000,000 —
97	Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
98	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	26,150,000 —
99	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia sulle strade statali (articoli 16 e 28 della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	2,000,000 —
100	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 e ricavo della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori	300,000 —
101	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	2,500,000 —
102	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	9,000 —
103	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'educazione nazionale	[illegible]0,000 —
104	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	3,000,000 —
105	Proventi delle carceri	22,000,000 —
106	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e art. 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 —
107	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	700,000 —
108	Quote a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per spese di sorveglianza amministrativa da parte del Governo	364,500 —
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori	142,263,500 —
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE.	
109	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze (art. 7 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	374,000 —
110	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza	61,000,000 —
111	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero all'Amministrazione medesima e loro superstiti	4,000,000 —
112	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	17,293,910 —
113	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per interessi sulle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e sulle spese cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi (art. 6 della legge 15 agosto 1885, n. 2892, ed articoli 3 e 4 della convenzione 15 gennaio 1895, sub-allegato *L* all'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486)	160,000 —
114	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	500,025,448.42

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
115	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285)	307,497.55
116	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . .	16,250,000 —
117	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia . . .	1,101,170 —
118	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale	1.232,477.85
119	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147, 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102: 18, 37 e 63 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604: 3 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3105, modificato dall'art. 68 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, e 2 e 6 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 744; articoli 81 e 83 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, modificati dalla legge 16 giugno 1932, n. 812	13,500,000 —
120	Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro, a norma dell'art. 30, primo comma, del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379	7,000,000 —
121	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e art. 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227, legge 15 giugno 1931, n. 889) . .	*per memoria*
122	Contributi di enti locali pel mantenimento delle Regie scuole agrarie medie (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3214 e testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175).	166,000 —
123	Contributi degli enti locali a compenso totale o parziale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 9 del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069	605,000 —
124	Proventi di cui all'art. 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, a favore del Comitato centrale per le Opere universitarie create con l'art. 56 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (art. 5 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003)	*per memoria*
125	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	40,000 —
126	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	270,536 —
127	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 —
128	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	15,771,626.52
129	Contributo annuo consolidato dovuto dall'amministrazione provinciale di Roma per l'accasermamento del Corpo di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949) . . .	762,760.10
130	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379 .	50,000 —
131	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici .	15,210 —
132	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato (legge 16 dicembre 1926, n. 2251 e art. 18 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con Regio decreto 16 febbraio 1928, n. 470)	*per memoria*
133	Concorso delle Provincie e dei Comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4,800,000 —
134	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688) . .	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
135	Contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche degli ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (articoli 19 e 20 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1404)	1,000 —
136	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	100,000 —
137	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	1,144,000 —
138	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	2,163,505.84
139	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	300,000 —
140	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'aeronautica	*per memoria*
141	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	348,534 —
142	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni	1,023,115 —
143	Contributo del fondo speciale delle Corporazioni nelle spese per l'assistenza dei produttori italiani all'estero	3,300,000 —
144	Rimborso, da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	18,648,800 —
145	Contributi nelle spese per l'Ispettorato corporativo di cui all'art. 16 del Regio decreto 28 dicembre 1931, n. 1684	*per memoria*
146	Contributo dell'Azienda foreste demaniali per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	120,000 —
147	Contributo dell'Azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 —
148	Versamento da parte dell'Azienda foreste demaniali, del proprio avanzo di gestione, per contributo nelle spese per la Milizia nazionale forestale (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	4,955.70
149	Rimborso dall'Azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	1,390,000 —
150	Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per l'indennità complementare dovuta ai militi della Milizia nazionale forestale ai termini del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627	1,200,000 —
151	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti	*per memoria*
152	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo e per la mostra campionaria coloniale permanente; proventi della mostra medesima e del servizio filatelico (articolo 23 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal Regio decreto 24 novembre 1932, n. 1756)	*per memoria*
	Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	675,244,806.98
	Entrate diverse.	
153	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	2,500,000 —
154	Ricupero delle spese di mantenimento dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena ai sensi degli articoli 2 e 287 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	*per memoria*
155	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	110,000,000 —
156	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	18,000,000 —
157	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	5,000,000 —
158	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di otto decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e art. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	7,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
159	Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (articolo 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930)	600,000 —
160	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione, interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria e per proventi vari in dipendenza della riforma monetaria	55,000,000 —
161	Proventi e ricuperi di portafoglio	*per memoria*
162	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime	4,000,000 —
163	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (lege 7 luglio 1901, n. 287)	400,000 —
164	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	1,000,000 —
165	Tasse dovute per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 684 (Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341)	6,000,000 —
166	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, e modificato con legge 3 luglio 1930, n. 1080	4,000,000 —
167	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4	5,000,000 —
168	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione	10,000,000 —
169	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1° della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	6,800,000 —
170	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636	900,000 —
171	Diritto di visita al pollame vivo e morto, in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947	5,300,000 —
172	Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'articolo 15 della lege 17 marzo 1932, n 368, e dagli articoli 21 e 29 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima	*per memoria*
173	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372	*per memoria*
174	Tassa annuale da corrispondersi dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie (articoli 4, 12 e 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468 e articolo 9 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	800,000 —
175	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	100,000 —
176	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, in applicazione dell'articolo 53 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117	1,000,000 —
177	Addizionale all'imposta ettariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 86 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie	50,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
178	Importo delle soprattasse riscosse dagli uffici del registro, ai termini dell'articolo 86 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da destinarsi alle Commissioni provinciali venatorie	3,400,000 —
179	Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726) . . .	15,000,000 —
180	Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza - Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti - Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale degli operai portuali, proventi eventuali degli uffici suddetti ed avanzi dei fondi di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277 (articoli 1 e 12 del Regio decreto medesimo)	*per memoria*
181	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori	150,000 —
182	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	200,000 —
183	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria . . .	70,000 —
184	Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	30,000,000 —
185	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . .	7,000,000 —
186	Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato e dell'Amministrazione delle tasse	4,500,000 —
187	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1950 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369)	1,500,000 —
188	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	200,000 —
189	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
190	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
191	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923) . . .	*per memoria*
192	Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 81 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577) . .	*per memoria*
193	Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 . . .	*per memoria*
194	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª - Spese effettive	66,000,000 —
	Totali delle entrate diverse ordinarie . . .	**371,470,000 —**

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO II. — Entrata straordinaria.	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
195	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	5,050,000 —
196	Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854)	*per memoria*
197	Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (art. 5 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026)	*per memoria*
198	Concorso dei Comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti o per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico (articolo 4 del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058)	*per memoria*
199	Rimborso delle quote a carico dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	90,000 —
200	Concorsi di enti diversi nelle spese per la esecuzione di opere marittime	*per memoria*
201	Concorso nella spesa per il personale ed in quella per il consumo dei materiali, sostenute dal Ministero dei lavori pubblici nella escavazione di porti e di spiagge per conto di altre Amministrazioni statali e di Enti parastatali. (Regio decreto 3 agosto 1930, n. 1336)	*per memoria*
202	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 —
203	Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048 e Regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501)	100,000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
204	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (art. 6 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	1,300,000 —
205	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	40,000 —
206	Rimborsi diversi di spese straordinarie	3,000 —
207	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	700,000 —
208	Ricupero delle somme rimborsate dalla Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 —
209	Somme da versare, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146, dai concessionari di opere e di contributi di bonifica per spese di vigilanza e per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale domandate in concessione	500,000 —
210	Annualità a carico dei consorzi per la viticoltura, per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi. (Testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 18 giugno 1931, n. 987)	40,000 —
211	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 20 agosto 1914, n. 909)	400,000 —
212	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione (art. 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e art. 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	1,500,000 —
213	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (13ª rata)	1,827,098.48

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
214	Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di lire 50.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1931, n. 155784, registrato alla Corte dei conti	3,204,682.10
215	Rimborso al demanio dello Stato, da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura. (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 —
216	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*, del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	3,000,000 —
217	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'Accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	5,000,000 —
218	Rimborso dal Ministero delle corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per spese a carico del fondo speciale costituito dalle quote prelevate dai contributi sindacali di cui all'articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (art. 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401)	*per memoria*
219	Contributi di enti e di Istituti per il completamento di opere di assetto edilizio e per l'arredamento della Regia Università di Roma (articoli 1 e 2 della convenzione approvata con la legge 5 giugno 1932, n. 607) (2ª delle 10 rate)	1,400,000 —
	Totali dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	24,506,780.58
	Entrate diverse.	
220	Prodotto dell'Amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle Confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 —
221	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	5,000 —
222	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261 e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (articolo 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	3,500,000 —
223	Proventi derivanti dalle ricerche di oli minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	50,000 —
224	Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli oli minerali (art. 2, lettera *c* del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159)	7,000,000 —
225	Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o nelle spiagge del Regno (art. 1 del Regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1592)	30,000,000 —
226	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	30,000 —
227	Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata dal Regio decreto 20 settembre successivo, n. 2125	450,000 —
228	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
229	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356)	10,000,000 —
230	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, numero 86)	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
231	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 —
232	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970	1,000,000 —
233	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	50,000 —
234	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383	10,000 —
235	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	455,000 —
236	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
237	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
238	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e art. 41 del decreto del Commissariato per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
239	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	*per memoria*
240	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*
241	Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 856	*per memoria*
242	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	*per memoria*
243	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294	*per memoria*
244	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3.000, a termini dell'articolo 1, lettera *c*, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	*per memoria*
245	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	50,000 —
246	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota di interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle Ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (10ª rata)	3,999.24
247	Somma annua dovuta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in corrispondenza dell'onere per l'esercizio delle linee ex-statali Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Otranto, concesse alla Società anonima italiana per le ferrovie del Sud-Est in base a convenzione 14 ottobre 1931, approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480 (articolo 4 del Regio decreto medesimo)	2,800,000 —
248	Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneggiati di guerra verso gl'Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra (Legge 1° maggio 1930, numero 467)	800,000 —
249	Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 160)	1,875,000 —
250	Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (6ª delle 14 annualità)	890,355.06
251	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (articolo 3 del Regio decreto 26 dicembre 1921, n. 1867)	*per memoria*
252	Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	*per memoria*
253	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897	*per memoria*
254	Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, per l'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle anticipazioni fatte dal Tesoro	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	dello Stato ai sensi del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 e leggi successive, per il decennio di sospensione dell'ammortamento (Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16)	1,300,000 —
255	Interessi su mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, numero 2139)	100,000 —
256	Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani delle Casse di risparmio delle Venezie per l'ammortamento del mutuo di lire 15 milioni concesso dal Tesoro dello Stato al già Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie pel finanziamento di organizzazioni italiane assuntrici di lavori di ricostruzione dei danni di guerra in Francia (Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789) (7ª annualità)	400,000 —
257	Interessi maturati sulle somme provenienti dal prestito di 100 milioni di dollari, contratto dal Tesoro dello Stato con la Casa Morgan degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regio decreto 10 novembre 1925, n. 1964	21,300,000 —
258	Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità dovuta dal Banco di Napoli per ammortamento della somministrazione di lire 2.000.000 fatta alla Cassa di credito agrario per la Basilicata ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 346) (6ª delle 40 annualità)	36,553.70
259	Rimborso dalla Cirenaica, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità 1933, relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate autorizzato con Regio decreto 24 aprile 1919, n. 808	301,550.16
260	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763 e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	489,941.48
261	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, numero 448)	19,103.75
262	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2.000.000 contratto per la sistemazione del-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	la ferrovia Asmara-Massaua (decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	27,402.05
263	Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (8ª annualità) (Regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2155)	121,297.78
264	Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità dovuta dal Governo della Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 31.762.000 concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat (art. 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) (4ª annualità) .	486,653.32
265	Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817 . .	777,635.90
266	Interessi 4 per cento all'anno da corrispondersi dal Governo della Tripolitania sulle somme ad esso mutuate dal Tesoro dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1936, per concorso del Governo medesimo alla formazione del capitale azionario di una Società anonima avente per oggetto la produzione, a semplice calore solare, del potassio e del magnesio dalle acque marine, con installazione di un primo impianto a Pisida (Zuara)	*per memoria*
267	Somma da versare dal Comune di Milano in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi della Convenzione 28 luglio 1931, per la sistemazione dei servizi statali in detta città, approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266	*per memoria*
268	Somma da versare dal Banco di Napoli e dall'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli	*per memoria*
269	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della Categoria I (Spese effettive)	29,500,000 —
	Totali delle entrate diverse straordinarie . . .	113,880,492.44
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
270	Vendita di beni immobili	*per memoria*
271	Ricavo dell'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede	*per memoria*
272	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali, eguali e consecutive, di lire 338.582,28 ciascuna (Regio decreto 17 settembre 1925, n. 1686) (9ª delle 20 rate)	338,582.28
273	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	325,000 —
274	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	200,000 —
275	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (9ª annualità)	21,500,000 —
	Totali dei proventi per vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,363,582.28

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Accensione di debiti.	
276	Somma da provvedersi per far fronte al rimborso dei buoni novennali scadenti il 15 maggio 1934	1,920,500,000 —
277	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione	per memoria
278	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima	1,376,294.89
279	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443 . .	6,500,000 —
280	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968)	per memoria
281	Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	per memoria
282	Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	25,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
283	Anticipazioni dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 22 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione (articolo 25 del detto testo unico)	per memoria
284	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato delle somme da somministrare al Consorzio autonomo del porto di Genova per la esecuzione di lavori supplementari di quel porto (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468)	25,000,000 —
	Totali delle accensioni di debiti . . .	1,978,376,294.89
	Emissione di monete.	
285	Valore nominale delle monete di bronzo, da centesimi 5 e 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	per memoria
286	Valore nominale delle monete di nichelio puro, da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 1 e da lire 2, da emettersi ai sensi dal Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215 .	per memoria
287	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 5 e lire 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto 7 settembre 1926, numero 1506	per memoria
288	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 20, da emettersi ai sensi del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1148 .	per memoria
289	Valore nominale di monete di nichelio puro da centes. 20 (Regio decreto 2 maggio 1920, n. 627)	per memoria
		—
	Riscossione di crediti.	
290	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 —
291	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tranvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
292	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 742	*per memoria*
	Totali delle riscossioni di crediti	551,740.60
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.	
293	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	840,000 —
294	Restituzione dal comune di Parma, mediante trenta rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (5ª delle 30 annualità)	466,666.66
295	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali, per debiti vari verso lo Stato, ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni	1,700,000 —
296	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma, dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; di lire 11.400.000, giusta l'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286, di lire 2.377.016,44 di cui alla legge 18 giugno 1914, n. 557; di lire 8.800.000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22.500.000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4.466.398,33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,251,227.26
297	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e San Gallicano in Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8 del Regio decreto 28 luglio 1926, n. 1619)	16,000,000 —
298	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	250,000 —
299	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	*per memoria*
300	Ricupero, dal comune di Rieti, mediante ritenuta sull'annuo canone di affitto dello stabile di sua proprietà, adibito a sede della Regia Intendenza di finanza, delle spese anticipate per l'adattamento dello stabile stesso, e relativi interessi 3 per cento (7ª delle nove rate annuali)	34,333 —
301	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	108,133,470.60
302	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285)	155,210.22
303	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3.000.000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pa-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	reggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704) (10ª delle 15 annualità)	289,026.87
304	Ricupero delle somme anticipate agli enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (art. 58 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) .	*per memoria*
305	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034)	*per memoria*
306	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816 . .	*per memoria*
307	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per l'ammortamento del mutuo di lire 15.000.000 concesso dal Tesoro dello Stato al già Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie pel finanziamento di organizzazioni italiane assuntrici di lavori di ricostruzione dei danni di guerra in Francia (Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789) (7ª annualità)	3,000,000 —
308	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100) ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, numero 497	*per memoria*
309	Quota parte, in conto capitale, della annualità dovuta dal Banco di Napoli per ammortamento della somministrazione di lire 2.000.000 fatta alla Cassa di credito agrario per la Basilicata ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (6ª delle 40 annualità) (decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 346) . .	36,557.80
310	Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	790,000 —
311	Quota annua di lire 1.000.000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941, ai termini dell'articolo 2 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2639	1,000,000 —
312	Maggiore tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	500,000 —
313	Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (art. 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 —
314	Tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo	1,000,000 —
315	Contributi degli enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (articolo 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239) . . .	*per memoria*
316	Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento	1,000,000 —
317	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784	*per memoria*
318	Somme dovute dall'Ente autonomo « Unione militare » per interessi ed annualità di ammortamento delle somministrazioni al medesimo fatte in virtù dell'articolo 1 della legge 9 aprile 931, n. 408 (art. 4, 1° comma, della legge medesima)	*per memoria*
319	Ricupero, a carico dei beni compresi nel perimetro dal cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Mera, in 15 rate annnali, della somma di lire 280.500 erogata dal	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 2010, per il pagamento delle passività del detto Consorzio (articolo 4 del Regio decreto medesimo) (5ª rata)	18,700 —
320	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	8,750,000 —
321	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1039	2,893,175.28
322	Quota parte in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'art. 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (art. 2 del Regio decreto medesimo) (6ª delle 14 annualità)	2,109,644.94
323	Rimborso dalla Cirenaica, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità 1933 relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate, autorizzato con Regio decreto 24 aprile 1919, n. 808	127,068.40
324	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per L. 35.000.000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	260,141 —
325	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448)	13,042.64
326	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di L. 2.000.000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua (decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	15,459.80
327	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (8ª annualità) (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155)	38,144.22
328	Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046, e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817	763,326.07
329	Restituzione, dal Governo dell'Eritrea, delle anticipazioni di L. 3.000.000 concessegli per agevolare lo sviluppo dell'Azienda agraria di Tessenei (Regio decreto-legge 5 giugno 1928, n. 1211, e Regio decreto 14 marzo 1929, n. 326)	500,000 —
330	Quota in conto capitale compresa nell'annualità da corrispondere dal Governo della Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di L. 31.762.000 concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat (art. 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) (4ª annualità)	194,035.80
331	Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'art. 6 del Regio decreto 25 aprile 1929, n. 594	*per memoria*
332	Rimborso delle somme anticipate sino al 31 marzo 1932, per interessi sul prestito obbligazionario di L. 105.000.000, contratto con l'Ente autonomo Adige-Garda in base al Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275 (art. 2 della legge 23 maggio 1932, n. 637) (3ª delle cinque annualità)	793,000 —
	Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	154,122,230.56
	Partite che si compensano nella spesa.	
333	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti e stabilimenti militari; per il servizio di cassa delle Regie navi, che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e dei Corpi e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638)	62,500,000 —
334	Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per le tratte emesse dai Regi agenti all'estero e per le	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	aperture di credito loro concesse per provvedere a spese effettive all'estero (art. 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713)	104,200,000 —
335	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa avvocatura, e spese gravanti le competenze medesime	2,640,000 —
336	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	3,000,000 —
337	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1.385,000 —
338	Interessi sulla rendita consolidato 3,50 per cento, inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, n. 28)	1,244,532,77
339	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di L. 125.000 e per quota di ammortamento del mutuo di L. 225.000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
340	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 16 milioni autorizzato col Regio decreto 1° marzo 1925, n. 275	920,000 —
341	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	698.500 —
342	Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di L. 200.000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
343	Provento della tassa portuale di L. 0,90 e L. 0,40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e art. 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106)	770,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
344	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (9ª rata)	480,000 —
345	Provento della tassa portuale di L. 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
346	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di L. 800.000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lettera *b*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
347	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di L. 1.400.000 e di L. 4.200.000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del Palazzo di Giustizia e l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettere *a*) e *g*) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
348	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6.000.000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*) del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
349	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	2,569,302.4
350	Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146	*per memoria*
	Totali delle partite che si compensano nella spesa	180,730,236.57

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Somme dovute alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.	
351	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
352	Contributo della parte effettiva del bilancio, in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (art. 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
	Totali	—
	Ricuperi diversi.	
353	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13.000.000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	159,819.15
354	Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro romano ed in altre zone, destinate alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647, art. 17 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661, art. 4 del Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, articoli 16 e 20 del Regio decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e art. 25 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	13,500,000 —
355	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263)	1,200,000 —
356	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465)	*per memoria*
357	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	283,365 —
358	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 15.000.000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	*per memoria*
359	Rimborso graduale dei mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139)	*per memoria*
	Totali dei ricuperi diversi	15,143,184.15

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Denominazione	Competenza
Redditi patrimoniali dello Stato	110,055,887.45
Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato	156,473,508.16
Tributi:	
Imposte dirette	4,112,900,000 —
Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze	3,526,580,000 —
Imposte indirette sui consumi	4,950,000,000 —
Monopoli	3,008,700,000 —
Lotto	475,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni	19,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri	27,500,000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	142,263,500 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	675,244,806.98
	Entrate diverse	371,470,000 —
	Totali della categoria 1ª (parte ordinaria)	17,575,187,702.59
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	24,506,780.58
	Entrate diverse	113,880,492.44
	Totale della categoria 1ª (parte straordinaria)	138,387,273.02
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,363,582.28
	Accensione di debiti	1,978,376,294.89
	Emissione di monete	—
	Riscossione di crediti	551,740.60
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	154,122,230.56
	Partite che si compensano nella spesa	180,730,236.57
	Somme dovute alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	—
	Ricuperi diversi	15,143,184.15
	Totali della categoria II	2,351,287,269.05
	Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*	2,489,674,542.07
	Totali dell'entrata (*ordinaria e straordinaria*)	20,064,862,244.66

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Entrate effettive:	
Parte ordinaria	17,575,187,702.59
Parte straordinaria	138,387,273.02
	17,713,574,975.61
Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	2,351,287,269.05
Totali generali	20,064,862,244.66

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

	Parte ordinaria	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME		
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Movimento di capitali 3	Totale (Colonne 2 e 3) 4	Entrate e spese effettive 5	Movimento di capitali 6	Totale generale (Colonne 5 e 6) 7
Spesa;							
Ministero delle finanze	7,369,398,376.37	2,514,878,298.73	2,290,020,055.71	4,804,898,354.44	9,884,276,075,10	2,290,020,055.71	12,174,296,730.81
» di grazia e giustizia	483,392,400 —	1,095,000 —	—	1,095,000 —	484,487,400 —	—	484,487,40 —
» degli affari esteri	186,605,100 —	16,549,500 —	141,200,000 —	157,749,500 —	203,154,600 —	141,200,000 —	344,354,600 —
» delle colonie	6,467,000 —	451,121,297.78	4,538,144.22	455,659,442 —	457,588,297.78	4,538,144.22	462,126,442 —
» dell'educazione nazionale	1,607,433,074.20	116,840,249.60	—	116,840,249.60	1,724,273,323.80	—	1,724,273,323.80
» dell'interno	650,494,839 —	114,285,161 —	71,612 —	114,356,773 —	764,780,000 —	71,612 —	764,851,612 —
» dei lavori pubblici	328,324,500 —	821,045,000 —	663,270 —	821,708,270	1,149,369,500 —	663,270 —	1,150,032,770 —
» delle comunicazioni	521,246,577.17	140,090,000 —	—	140,090,000 —	661,336,577.17	—	661,336,577.17
» della guerra	2,307,335,000 —	313,252,746.88	23,000,000 —	336,252,746.88	2,620,587,746.88	23,000,000 —	2,643,587,746.88
» della marina	1,126,601,800 —	232,620,477 —	38,000,000 —	270,620,477 —	1,359,222,277 —	38,000,000 —	1,397,222,277 —
» dell'aeronautica	620,675,000 —	66,273,000 —	—	66,273,000 —	695,948,000 —	—	695,948,000 —
» dell'agricoltura e foreste	134,251,200 —	416,089,374 —	41,244,866.93	457,334,240.93	550,340,574 —	41,244,866.93	591,585,440.93
» delle corporazioni	40,345,500 —	18,355,744.80	—	18,355,744.80	58,701,244.80	—	58,701,244.80
Totali	15,391,570,366.74	5,222,495,849.79	2,538,737,948.86	7,761,233,798.65	20,614,066,216.53	2,538,737,948.86	23,152,804,165.39
Entrata	17,575,187,702.59	138,387,273.02	2,351,287,269.05	2,489,674,542.07	17,713,574,975.61	2,351,287,269.05	20,064,862,244.66
Differenze	+ 2,183,617,335.85	— 5,084,108,576.77	— 187,450,679.81	— 5,271,559,256.58	— 2,900,491,240.92	— 187,450,679.81	— 3,087,941,920.73

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

LEGGE 5 giugno 1933, n. 647.
Consolidamento del contributo a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contributo annuo di L. 200.000 dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, di cui alla legge 17 marzo 1930, n. 412, continuerà ad essere corrisposto, nella misura ridotta di L. 176.000, per gli esercizi finanziari 1932-33 e successivi.

La somma graverà nella misura di L. 140.800 complessive sui bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, di L. 17.600 su quello del Ministero degli affari esteri e di L. 17.600 su quello dell'agricoltura e delle foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 648.
Revoca della dichiarazione di zona malarica per alcuni Comuni della provincia di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche sull'ordinamento sanitario del Regno;
Veduto il Nostro decreto 25 agosto 1902, n. 388, con il quale fu provveduto alla delimitazione delle zone malariche dei territori dei comuni di Balzola, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Frassineto Po, Morano Po, Pontestura e Villanova Monferrato della provincia di Alessandria;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con il suindicato Nostro decreto per il territorio dei comuni di Balzola, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Frassineto Po, Morano Po, Pontestura e Villanova Monferrato della provincia di Alessandria, il cui territorio è pertanto del tutto immune da malaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1933 - ***Anno XI***
Atti del Governo, registro 333, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 649.
Emissione di una serie di speciali francobolli in occasione della Crociera aerea transatlantica Italia-Islanda-Canadà-Stati Uniti d'America-Terranova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Riconosciuto opportuno di emettere una serie di speciali francobolli in occasione della Crociera aerea transatlantica Italia - Islanda - Canadà - Stati Uniti d'America - Terranova e ritorno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di una serie comprendente due francobolli da valere pel pagamento delle tasse postali di affrancatura ordinaria, di raccomandazione, di trasporto aereo e di recapito per espresso delle lettere private da trasportarsi a mezzo dei velivoli partecipanti alla Crociera Italia - Islanda - Canadà - Stati Uniti d'America - Terranova e ritorno e di un altro francobollo destinato per la francatura del solo carteggio ufficiale delle Amministrazioni statali del Regno che sarà trasportato dai predetti velivoli.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, i quali non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1933 - ***Anno XI***
Atti del Governo, registro 333, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 650.
Caratteristiche tecniche dei francobolli per posta aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1932, n. 98, col quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli per posta aerea da cent. 25, 75 e da L. 2,25 comprensivo quest'ultimo anche della tassa di francatura e del diritto di espresso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I tre francobolli di cui al Nostro decreto 4 febbraio 1932, n. 98, sono stampati col sistema fotocalcografico, su carta filigranata, ed hanno le dimensioni, nel disegno, di millimetri 17 x 21 quelli da L. 0,25 e 0,75, e di mm. 21 x 37 l'altro da L. 2,25.
Le vignette dei francobolli da L. 0,25 e 0,75 sono rispettivamente eguali a quelle dei francobolli per posta aerea da L. 0,80 e L. 1 di cui al Nostro decreto 10 marzo 1930, n. 194.
La vignetta del francobollo da L. 2,25 presenta un idroplano sorvolante un gruppo di nuvole, una raggiera solare sul fondo, la scritta « Epresso L. 2,25 » in alto, a destra, e la leggenda, fra due Fasci laterali, « Italia Posta Aerea », in basso.
Il francobollo da L. 0,25 è stampato nel colore verde oliva, quello da L. 0,75 in terra di Siena e l'altro da L. 2,25 in ardesia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 86. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1933.
Applicazione delle tariffe ferroviarie di esportazione ai trasporti appoggiati ai transiti di confine per la rispedizione all'estero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, sono apportate le modificazioni di cui appresso:
a) il secondo alinea della condizione speciale 3ª della tariffa eccezionale n. 21 G. V. e della condizione speciale 2ª della tariffa eccezionale n. 25 G. V. sono modificati come appresso:
« È pure applicabile ai trasporti appoggiati alle suddette stazioni di transito per la rispedizione all'estero sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione »;
b) il secondo alinea della condizione 1ª della tariffa eccezionale n. 26 G. V. è annullato e sostituito dal seguente:
« Fermo restando il limite di percorrenza anzidetto, è pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine terrestre per la rispedizione all'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione »;
c) il secondo alinea della tariffa ordinaria n. 36 P. V. è annullato e sostituito dal seguente:
« Le riduzioni sono pure applicabili ai trasporti appoggiati alle suddette stazioni di transito per la rispedizione all'estero sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione »;
d) il secondo alinea della serie *C* della tariffa eccezionale n. 106 P. V. è annullato e sostituito dal seguente:
« La detta riduzione è pure applicabile ai trasporti appoggiati alle indicate stazioni di transito per la rispedizione all'estero sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione ».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

(2344)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1933.
Tariffe ferroviarie per il trasporto dei feretri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle condizioni speciali della tariffa n. 3 G. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono apportate le modificazioni ed aggiunte appresso indicate:
a) la condizione 2ª è annullata e sostituita dalla seguente:
« 2ª - Quando non ostino esigenze di servizio, i trasporti vengono eseguiti, a richiesta dello speditore, con treni acce-

lerati o diretti senza pagamento delle soprattasse previste dall'art. 75 »;

b) è aggiunta la seguente condizione:

« 6ª - Per ogni trasporto di feretri sono concessi alle persone designate dallo speditore tre biglietti di corsa semplice o di andata e ritorno in qualsiasi classe a tariffa ridotta del 70 %, per il viaggio fra la località di partenza e quella di destinazione del feretro.

« La designazione dei viaggiatori deve essere fatta sul duplicato della lettera di vettura relativo alla spedizione del feretro. I biglietti si rilasciano dietro esibizione del duplicato medesimo.

« Il rilascio dei biglietti deve essere richiesto non oltre la mezzanotte del giorno successivo a quello di accettazione della spedizione del feretro.

« Il viaggio di andata deve essere iniziato nel medesimo giorno del rilascio del biglietto; quello di ritorno non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno dalla data del rilascio stesso.

« Nel viaggio di andata non sono ammesse fermate intermedie.

« Nessuna agevolazione è accordata per l'eventuale viaggio di ritorno quando fossero stati chiesti biglietti di corsa semplice.

« I biglietti di 1ª e 2ª classe sono validi anche per i treni rapidi verso pagamento delle prescritte sopratasse.

« Per tutto quanto non è previsto dalle precedenti disposizioni valgono le norme stabilite per i biglietti a tariffa ordinaria ».

Art. 2.

Nell'elenco delle cose i cui prezzi di trasporto sono soggetti all'aumento del 200 % (allegato n. 2 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) è aggiunta la voce « Feretri ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(2345)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-390 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Pavletic Maria ved. Marassi di Giuseppe e di Caterina Devetak, nata a Gorizia il 14 settembre 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1305)

N. 50-362 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Camuscig Amalia in Cabai di Filippo e di Blasig Francesca, nata a Cosbana il 2 settembre 1890 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1308)

N. 50-363 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Camuscig Lidia di Stefano e di Fichfak Luigia, nata a Restocina il 5 marzo 1911 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1309)

N. 50-364 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Camuscig Carolina in Blasig fu Stefano e della fu Sirch Giuseppina, nata a Vercoglie il 4 febbraio 1888 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1310)

N. 50-210 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giuseppe di Martino e di Vitez Giovanna, nato a Pogliegrande il 17 marzo 1890 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Giovanna di Mattia Susa, nata a Pogliegrande il 17 agosto 1896, moglie;

Skapin Danizza, nata a Pogliegrande il 13 giugno 1921, figlia;

Skapin Michela, nata a Pogliegrande il 29 settembre 1922, figlia;

Skapin Giuseppe, nato a Pogliegrande il 9 marzo 1924, figlio;

Skapin Francesco, nato a Pogliegrande il 20 luglio 1926, figlio;

Skapin Martino fu Giovanni, nato a Poglie l'11 novembre 1844, padre;

Skapin Giovanna fu Mattia Vitez, nata a Urabice il 9 maggio 1859, madre;

Skapin Francesco, nato a Pogliegrande il 9 gennaio 1907, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1311)

N. 50-211 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giuseppe di Matteo e della fu Hribi Marianna, nato a Urabice l'8 marzo 1897 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Teresa di Ignazio Lozej, nata a Podraga il 4 maggio 1902, moglie;

Skapin Lorenzo fu Biagio, nato a Urabice il 3 agosto 1850, zio;

Skapin Matteo fu Biagio, nato a Urabice il 5 settembre 1865, padre;

Skapin Maria fu Giovanni, nata a Urabice il 12 settembre 1879, matrigna;

Skapin Francesco di Giuseppe, nato a Urabice il 17 novembre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1312)

N. 50-212 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Paolo di Andrea e di Skapin Francesco, nato a Giacozze il 24 gennaio 1900 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Carolina di Antonio Kariz, nata a Grise il 21 giugno 1899, moglie;
Skapin Francesco di Paolo, nato a Grise il 13 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1313)

N. 50-167 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Antonio di Andrea e della fu Gioseffa Zivec, nato a Sambasso il 27 ottobre 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Anna di Giovanni Mervic, nata a Sambasso il 21 luglio 1885, moglie;
Spacapan Stefano, nato a Gorizia il 15 febbraio 1909, figlio;
Spacapan Elsa, nata a Gorizia il 10 febbraio 1911, figlia;
Spacapan Alma, nata a Gorizia il 17 maggio 1913, figlia;
Spacapan Federico, nato a S. Martino pr. Littai il 10 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1314)

N. 50-166 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Spacapan Maria in Spazzapan di Francesco e di Gioseffa Krovatin, nata a Sambasso il 13 dicembre 1876 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1315)

N. 50-165 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Andrea fu Giovanni e della fu Gioseffa Skarabot, nato a Sambasso il 24 ottobre 1873 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Maria di Francesco Spacapan, nata a Sambasso il 13 dicembre 1876, moglie;
Spacapan Gabriela, nata a Sambasso il 1° gennaio 1901, figlia;

Spacapan Maria, nata a Gorizia il 1° maggio 1908, figlia;
Spacapan Vera, nata a Gorizia il 17 luglio 1911, figlia;
Spacapan Olga, nata a Gorizia il 17 gennaio 1905, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1316)

N. 50-164 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Andrea di Giovanni e di Caterina Kolavcic, nato a Gorizia il 25 settembre 1890 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Spacapan Giuliana di Giovanni Macuk, nata a Gorizia il 25 marzo 1895, moglie;
Spacapan Vladimiro, nato a Gorizia il 29 febbraio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1317)

N. 50-163 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Antonio di Giuseppe e di Russian Maria, nato a Gorizia il 3 ottobre 1890 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Spacapan Paola di Biagio Goriup, nata a Gorizia il 10 giugno 1897, moglie;
Spacapan Stanislao, nato a Gorizia il 2 giugno 1921, figlio;
Spacapan Giuliano, nato a Gorizia il 19 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1318)

N. 50-209 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacal Ermanno fu Giuseppe e della fu Zbogar Maria, nato a Castagnevizza il 28 settembre 1915 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Temenizza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1319)

N. 11419-1045.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virgilio Marassich di Giovanni, nato a Muggia il 30 dicembre 1909 e residente a Cerei, 645, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9368)

N. 11419-1047.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Marsettich di Andrea, nata a Muggia il 19 agosto 1909 e residente a Muggia, 635, è restituito nella forma italiana di « Marzetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesco di Andrea, nato il 21 luglio 1905, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9369)

N. 11419-1048.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marsettich, nato a Muggia il 7 dicembre 1905, e residente a Muggia, 539, è restituito nella forma italiana di « Marzetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9370)

N. 11419-1048-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Marsettich di Andrea, nato a Muggia il 7 maggio 1907, e residente a Muggia, 539, è restituito nella forma italiana di « Marzetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9371)

N. 11419-1049.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marsettich di Giovanni, nato a Decani il 22 novembre 1872 e residente a Laurano, 354 è restituito nella forma italiana di « Marzetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Marsettich nata Lucach di Giovanni, nata il 4 novembre 1877, moglie;
2. Adele di Giuseppe, nata il 20 novembre 1907, figlia;
3. Giuseppina di Giuseppe, nata il 4 marzo 1910, figlia;
4. Giovanni di Giuseppe, nato il 12 giugno 1912, figlio;
5. Antonia di Giuseppe, nata il 4 marzo 1916, figlia;
6. Pierina di Giuseppe, nata il 7 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9372)

N. 11419-1050.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la ese-

cuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marsich di Nicolò, nato a Muggia il 23 dicembre 1868 e residente a Muggia, 59, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Marsich nata Musella di Francesco, nata il 9 novembre 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9373)

N. 11419-1051.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Marsich di Antonio, nata a Muggia il 13 agosto 1886 residente a Muggia, 235, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina di Antonio, nata il 6 agosto 1892, sorella;
2. Antonio di Pietro, nato il 18 giugno 1908, cugino;
3. Francesca di Pietro, nata il 23 marzo 1910, cugina;
4. Maria di Giuseppe, nata il 13 giugno 1880.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9374)

N. 11419-1052.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Marsich di Nicolò, nato a Muggia il 6 dicembre 1859 e residente a Muggia, 181, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Marsich nata Rizzi di Giacomo, nata il 17 dicembre 1863, moglie;
2. Antonio di Nicolò, nato il 20 aprile 1898, figlio;
3. Caterina di Nicolò, nata l'8 settembre 1900, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9375)

N. 11419-1053.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Marsich di Elio, nato a Capodistria il 3 marzo 1872 e residente a Muggia, 81, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Marsich nata Vattovaz di Francesco, nata il 28 ottobre 1878, moglie;
2. Francesca di Giorgio, nata il 17 giugno 1902, figlia;
3. Antonia di Giorgio, nata l'8 maggio 1904, figlia;
4. Francesco di Giorgio, nato il 28 dicembre 1908, figlio;
5. Mario di Giorgio, nato il 25 marzo 1911, figlio;
6. Emilio di Giorgio, nato il 26 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9376)

N. 11419-1054.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Francesca Marsich di Giovanni, nata a Pinguente il 26 febbraio 1908 e residente a Muggia, 447, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe di Francesca, nato il 29 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9377)

N. 11419-1055.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Bacci di Antonio ved. Marsich, nata a Isola il 24 gennaio 1901 e residente a Muggia, 764, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Antonio, nato il 19 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9378)

N. 11419-863.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nazario Furlanich di Antonio, nato a Muggia il 30 marzo 1890 e residente ad Albaro n. 75, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Furlanich nata Bolcich di Andrea, nata il 26 novembre 1893, moglie;
2. Nazaria di Nazario, nata il 21 agosto 1914, figlia;
3. Zita di Nazario, nata il 3 marzo 1918, figlia;
4. Palmira di Nazario, nata il 4 luglio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9379)

N. 11419-864.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nazario Furlanich di Nazario, nato a Muggia il 3 giugno 1915 e residente ad Albaro n. 114, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9380)

N. 11419-874.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio German fu Antonio, nato a Pinguente l'11 novembre 1902 e residente a Cerei n. 496, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Alma German nata Bertoch di Nazario, nata il 2 gennaio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9381)

N. 11419-873.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Agostino German di Antonio, nato a Montona il 14 dicembre 1894 e residente a Muggia n. 111, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia German nata Sillich fu Giovanni, nata il 2 febbraio 1894, moglie;
2. Bruno di Agostino, nato il 25 dicembre 1919, figlio;
3. Virgilio di Agostino, nato il 25 gennaio 1922, figlio;
4. Nello di Agostino, nato il 29 novembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9382)

N. 11419-763.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Franch di Giovanni, nato a Muggia il 15 febbraio 1885 e residente a Muggia n. 92, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Franch nata Busich di Pietro, nata il 26 luglio 1889, moglie;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 19 marzo 1906, figlia;
3. Giovanna di Giuseppe, nata il 2 settembre 1907, figlia;
4. Quinta di Giuseppe, nata il 5 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 ottobre 1931 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(9383)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 20 giugno 1933-XI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563, relativo all'approvazione della Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste nonchè del Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933-XI.

(2350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

Con R. decreto 18 maggio 1933-XI, il termine assegnato all'onorevole Gino Marelli, deputato al Parlamento, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Como, è prorogato al 31 agosto 1933-XI.

(2338)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 140.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	15.44
Inghilterra (Sterlina)	64.75
Francia (Franco)	75 —
Svizzera (Franco)	367.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.662
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.85
Cecoslovacchia (Corona)	57 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.89
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.545
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.27
Olanda (Fiorino)	7.66
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.85
Svezia (Corona)	3.34
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.35
Id. 3,50 % (1902)	79.625
Id. 3 % lordo	55.475
Consolidato 5 %	89.15
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.125
Id. id. id. 1940	102.70
Id. id. id. 1941	102.65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.725

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.